

Legge regionale 23 agosto 1984 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 24/08/1984

Norme integrative e modificative della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, concernente << Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale >>.

Art. 1

All' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, è aggiunto il seguente comma:

<<Qualora nello svolgimento dei lavori dei predetti organi collegiali e per le finalità per le quali gli stessi risultano costituiti, sorga la necessità di approfondire questioni specifiche e/o di settore che richiedano conoscenze ed esperienze specialistiche, l'Amministrazione regionale può autorizzare l' affidamento di appositi incarichi di consulenza o di studio ai componenti esterni dei predetti organi o ad altri esperti particolarmente qualificati. Il relativo compenso verrà fissato dalla Giunta regionale con la deliberazione d' incarico. >>.